

CODICE PENALE E CODICE PROCEDURA PENALE

Collana codici plus

ISBN 978-88-6657-246-6

Dopo pag. 665 è stata stampata erroneamente la pag. 670 da sostituire con la pag. 666 che si riporta:

579. Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza. — 1. Contro le sentenze di condanna [533 s.] o di proscioglimento [529-531] è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza [199 s. c.p.], se l'impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili ⁽¹⁾.

2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'articolo 680, comma 2.

3. L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca [240 c.p.] è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.

Note

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 23 l. 16 dicembre 1999, n. 479.

580. ⁽¹⁾ **Conversione del ricorso in appello.** — Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello [569 comma 2].

Note

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 7 l. 20 febbraio 2006, n. 46.

581. Forma dell'impugnazione. — L'impugnazione si propone con atto scritto [109] nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data [111] del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati [591]:

a) i capi o i punti [597] della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) le richieste;

c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Leggi collegate

• Art. 167, D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 271. *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*

582. Presentazione dell'impugnazione. — 1. Salvo che la legge disponga altrimenti [123], l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato [583] nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato [164 att.]. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive [110], lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione [591].

2. Le parti private e i difensori [96, 97, 100] possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato [163-ter att.] ⁽¹⁾.

Note

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 201 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e, successivamente, dall'art. 45 l. 16 dicembre 1999, n. 479.

Leggi collegate

• Art. 163-ter, D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 271. *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*

583. Spedizione dell'atto di impugnazione. — 1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582, comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno [111] della ricezione e la propria sottoscrizione [110].

2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore [591].